

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 1706 del 13 novembre 2009 – Linee guida per la regolarizzazione delle superfici vitate illegali in attuazione del Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio e del Reg. CE n. 555/2008 della Commissione.

Visto:

- il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/99, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/99;
- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, contenente, tra l'altro, le disposizioni relative agli impianti illegali e al regime transitorio dei diritti di impianto;
- in particolare il titolo IV, capo I e capo II, del Reg. (CE) 555/2008 che stabilisce le modalità di applicazione delle sanzioni concernenti gli impianti illegali e di gestione del potenziale produttivo viticolo;
- la Legge Regionale della Campania n. 6 del 15 febbraio 2005 riguardante le norme sulla regolarizzazione delle superfici vitate irregolari che ha previsto tra l'altro, ai sensi dell'abrogato Reg. CE n. 1493/99, la regolarizzazione di superfici vitate irregolari piantate nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1987 e il 31 agosto 1998 mediante versamento di una sanzione amministrativa pecuniaria;

Considerato che:

- con l'entrata in vigore dal 1° agosto del Reg. (CE) n. 479/2008 e del Reg. CE n. 555/2008, che hanno riformato il settore vitivinicolo, si rende necessario introdurre nell'ordinamento regionale le nuove disposizioni comunitarie con particolare riferimento alla regolarizzazione delle superfici illegali ;
- il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con note del 16 aprile 2008 n. 4163 e del 1° agosto 2008 n. 2376, avendo ribadito la competenza Regionale sulla materia, ha riaffermato la previsione delle disposizioni sanzionatorie, nei confronti dei produttori che hanno impiantato vigneti illegittimi antecedentemente il 1° settembre 1998, a carico delle Regioni stesse;
- i Regg. (CE) n. 479/2008 e (CE) 555/2008 stabiliscono il periodo di applicazione entro il quale è possibile sanare i vigneti piantati o reimpiantati senza alcuna autorizzazione nonché le sanzioni amministrative pecuniarie, indicando un valore minimo che non può essere inferiore al doppio del valore del diritto di reimpianto esistente in Regione;
- la Legge n. 88 del 7 luglio 2009 (finanziaria 2008) all'art. 14 ha previsto, tra l'altro, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la regolarizzazione delle superfici vitate illegali piantate prima del 1° settembre 1998, stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 6.000 € per ettaro;
- al di là degli interventi regionali già adottati per favorire la regolarizzazione delle superfici vitate illegali, in ragione del ruolo strategico del comparto, risulta tuttavia necessario consentire la regolarizzazione delle aziende viticole in possesso dei requisiti della normativa comunitaria;
- l'art. 86 del Reg. (CE) n. 479/2008 consente nuovamente ai conduttori viticoli interessati di regolarizzare le superfici vitate irregolari piantate antecedentemente il 1° settembre 1998, entro la data del 31 dicembre 2009;
- il Regolamento comunitario è direttamente applicabile nello stato membro ed è destinato a produrre i suoi effetti senza che sia necessario un intervento formale dell'autorità nazionale che si limita, dove necessario, a formulare alcune disposizioni attuative e procedurali per meglio armonizzare gli interventi sul territorio;
- per regolarizzare i vigneti irregolari bisogna versare una sanzione amministrativa pecuniaria da fissare in conformità a quanto stabilito dai citati Regg. CE n. 479/2008 e 555/2008 che non può essere inferiore al doppio del valore del diritto di reimpianto esistente in Regione che, in conformità anche a quanto stabilito dalla citata Legge n. 88 del 7 luglio 2009, viene stabilito in € 6.000,00 per ettaro;
- l'art. 85 del Reg. CE n. 479/2008 stabilisce che i vigneti piantati o reimpiantati successivamente al 31 agosto 1998 senza la prescritta autorizzazione debbano essere necessariamente estirpati a

cura del conduttore e che la mancata osservanza di tali obblighi comporta l'applicazione di una sanzione fissata in 12.000,00 € per ettaro;

Attesa:

- la necessità e l'urgenza di garantire certezza di diritto e continuità di azione agli operatori agricoli che intendono regolarizzare le superfici vitate non in regola con la normativa comunitaria ;

Ritenuto :

- di dover salvaguardare il patrimonio vitivinicolo regionale nonché i livelli occupazionali ed economici attraverso la disciplina di un sistema di controllo e di sanzioni da applicare ai vigneti irregolari piantati senza autorizzazione nel periodo intercorrente tra il 1 aprile 1987 e il 31 agosto 1998;
- di dover far salvi gli effetti dei provvedimenti di regolarizzazione adottati con atti definitivi alla data di entrata in vigore della presente deliberazione.

Viste:

- le linee guida per la regolarizzazione delle superfici vitate illegali in attuazione del Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio e del Reg. CE n. 555/2008 della Commissione” di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Acquisito il parere delle Organizzazioni Professionali di categoria in data 22 luglio 2009;

Tenuto conto che il segretariato della Giunta Regionale con nota mail del 3 settembre 2009 ha ritenuto che la proposta di deliberazione di che trattasi dovesse essere trasmessa al Consiglio Regionale in conformità al disposto dell'articolo 56 dello Statuto;

Vista la nota del 9 ottobre 2009, prot. n. 903/SP, con la quale l'Assessore all'Agricoltura ha chiesto il parere all'VIII Commissione Consiliare sulle linee guida per la regolarizzazione delle superfici vitate;

Acquisito il parere favorevole dell'VIII Commissione Consiliare espresso nella seduta del 22/10/2009 e trasmesso dall'A.G.C. Gabinetto Presidente della Giunta Regionale con nota del 04/11/2009, prot. n. 953020, acquisito al protocollo del Settore IPA in data 06/11/2009;

Ritenuto opportuno approvare le sopra citate disposizioni;

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate:

- 1- Di approvare le “linee guida per la regolarizzazione delle superfici vitate illegali in attuazione del Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio e del Reg. CE n. 555/2008 della Commissione” di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2- Di consentire la presentazione delle domande di regolarizzazione a decorrere dalla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento e fino alla data del 15 dicembre 2009.
- 3- Di incaricare l'AGC Sviluppo Attività Settore Primario - Settore IPA - di fissare le eventuali disposizioni attuative della presente deliberazione che dovessero ulteriormente rendersi necessarie.
- 4- Di incaricare il Settore Stampa, Documentazione e Informazione - Bollettino Ufficiale a procedere alla pubblicazione del presente provvedimento.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

ALLEGATO A
(pagine 10)

“Linee guida per la regolarizzazione delle superfici vitate illegali in attuazione del Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio e del Reg. CE n. 555/2008 della Commissione”

SOMMARIO

1. Premesse
2. Termini e definizioni
3. Regolarizzazione obbligatoria dei vigneti piantati antecedentemente al 1° settembre 1998
4. Vigneti illegali piantati dopo il 31 agosto 1998
5. Divieto di circolazione dei prodotti vitivinicoli;
6. Presentazione delle domande
7. Provvedimenti di regolarizzazione
8. Potenziale viticolo
9. Riepilogo delle sanzioni
10. Rispetto degli obblighi e controlli

1- PREMESSA

Il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, hanno profondamente modificato l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi commerciali con i paesi terzi, al potenziale produttivo, ai controlli e alle sanzioni da applicare ai vigneti irregolari.

Con l'entrata in vigore, dal 1° agosto 2008, dei citati regolamenti comunitari si rende necessario, per l'applicazione nell'ordinamento regionale delle nuove disposizioni, modificare le pre-vigenti disposizioni riguardanti la regolarizzazione delle superfici vitate - nel frattempo non più applicabili poiché riferibili al Reg. CE n. 1493/99 abrogato dalle nuove norme comunitarie.

Di qui la predisposizione della presente deliberazione di giunta regionale che riguarda l'attuazione dei regolamenti 479/2008 e 555/2008, di per se direttamente applicabili, che fanno riferimento non solo al periodo al quale è possibile applicare la regolarizzazione delle superfici vitate illegali ma anche alle relative sanzioni amministrative pecuniarie da applicare.

Pertanto, il presente provvedimento disciplina gli obblighi dei produttori di superfici vitate impiantate illegalmente nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1987 e il 31 agosto 1998, ai sensi del titolo V, capo I del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio del 29/04/2008 e del titolo IV, capo I del regolamento CE n. 555/2008 della Commissione del 27/06/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, al fine di salvaguardare il patrimonio viticolo, i livelli occupazionali e l'economia regionale .

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della presente Deliberazione e delle disposizioni ivi contenute, si applicano le seguenti definizioni:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

Approvazione (della domanda): giudizio di ammissibilità della domanda, formulato a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa svolta.

CAA: Centro di Assistenza agricolo autorizzato.

Campagna vitivinicola: campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo

Conduttore viticolo: si intende la persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola di allevamento della vite e che comprova con idoneo titolo la proprietà o il possesso delle superfici vitate.

CUAA: Codice unico di identificazione delle aziende agricole;

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

Impianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di vino.

Mi.P.A.A.F.: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Provvedimento di regolarizzazione: è il Decreto del Dirigente dello Stapa competente per territorio che provvede a regolarizzare le superfici vitate illegali;

Regione: si intende l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario.

STAPA-CePICA: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura

Superficie vitata: ai soli fini della regolarizzazione delle superfici vitate è da intendersi la superficie quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare:

- a) superficie vitata ricadente su una intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l'intera superficie catastale della particella;
- b) superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto d'impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto d'impianto ovvero fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;
- c) superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti. (DM 26/7/2000)

Unità vitata: superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto d'impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno);

Vigneto: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso contigue;

Vigneti illegali: si intendono le superfici vitate, atte a produrre uva da vino, impiantate o reimpiantate, senza i prescritti diritti, dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 e non regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento CE n. 1493/1999.

3. REGOLARIZZAZIONE OBBLIGATORIA DEI VIGNETI IMPIANTATI PRIMA DEL 01/09/1998

Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano a tutti i conduttori viticoli che, in ambito aziendale, detengono una superficie vitata complessiva, atta a produrre uva da vino, superiore ad ettari 0,1 (1000 mq) e che hanno piantato o reimpiantato vigneti senza la prescritta autorizzazione nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1987 e il 31 agosto 1998.

Sono esclusi i conduttori di superfici vitate di estensione fino a ettari 0,1, la cui produzione di uva o dei relativi prodotti è destinata, esclusivamente, al consumo familiare e non può in nessun caso essere commercializzata.

I conduttori di superfici vitate piantate irregolarmente nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1987 e fino al 31 agosto 1998, che non hanno provveduto a chiedere la regolarizzazione o che hanno ricevuto il diniego dal Dirigente dello STAPA competente territorialmente ai sensi dell'art. 2 paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1493/99, possono presentare domanda di regolarizzazione ai sensi del Reg. CE n. 479/2008 e delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Le superfici vitate impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza autorizzazione e non ancora regolarizzate ai sensi del regolamento CE n. 1493/199, possono essere regolarizzate entro il 31/12/2009, salvo eventuali proroghe della Commissione Europea, mediante il versamento di una sanzione che, ai sensi dell'art. 86 del Regolamento (CE) n. 479/2008, è pari almeno al doppio del valore medio per ettaro del corrispondente diritto di impianto nella Regione, calcolato per ogni ettaro di superficie vitata da regolarizzare. Poiché in Regione Campania il prezzo medio del diritto di reimpianto è stimato in circa 3000,00 € per ettaro, la sanzione viene stabilita in 6.000,00 €/ha.

Le superfici vitate illegali, pertanto, sono soggette al pagamento di una sanzione pari ad € 6.000,00 per ettaro. Per le frazioni di superficie inferiori o eccedenti 1 ettaro la sanzione è calcolata per ogni 1000 mq o frazione in modo proporzionale all'importo unitario.

Le superfici regolarizzate sono automaticamente iscritte nello schedario viticolo, di cui all'articolo 108 del regolamento (CE) n. 479/2008.

I conduttori che non hanno regolarizzato le superfici vitate illegali entro i termini previsti dal Reg. CE 555/2008, o le cui domande sono state respinte dall'autorità Regionale, sono tenuti alla loro estirpazione a proprie spese entro il termine di 6 mesi dal ricevimento della comunicazione dell'autorità regionale che la superficie è stata impiantata in violazione del divieto di impianto e comunque non oltre il 30 giugno 2010.

In caso di mancata estirpazione nel termine indicato, ai produttori viticoli viene irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 12.000,00 per ettaro. Per le frazioni di superficie inferiori o eccedenti 1 ettaro la sanzione è calcolata per ogni 1000 mq o frazione in modo proporzionale all'importo unitario.

La sanzione di che trattasi è applicata a decorrere dal 1° luglio 2010 e ripetuta ogni 12 mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.

Alle sanzioni comminate in misura fissa, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13, articolo 6

4- VIGNETI ILLEGALI IMPIANTATI DOPO IL 31 AGOSTO 1998

Le superfici vitate realizzate successivamente al 31 agosto 1998, senza disporre dei relativi diritti di impianto, ai sensi dell'articolo 85 del regolamento CE n. 479/2008, sono soggette all'obbligo di estirpazione a spese del conduttore e al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 12.000,00 per ettaro.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 55 del Reg. CE n. 555/2008, la sanzione di cui al paragrafo precedente è applicata ogni 12 mesi e fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione da parte del produttore, a decorrere dalle seguenti date:

- a) dal 1° gennaio 2009, per gli impianti illegali già esistenti alla data del 3 luglio 2008¹;
- b) dalla data della loro realizzazione, per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data del 3 luglio 2008.

Alcuna sanzione è dovuta se i vigneti illegali piantati dopo il 31 agosto 1998 sono stati estirpati entro il 31 dicembre 2008.

5- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

In attesa della regolarizzazione o dell'estirpazione di cui ai vigneti irregolari di cui ai punti 3 e 4, i conduttori che ottengono prodotti vitivinicoli dalle superfici vitate da regolarizzare, sono tenuti a rispettare il divieto di circolazione dei medesimi prodotti che possono avere soltanto una delle seguenti destinazioni:

- a) distillazione esclusivamente a spese del produttore;
- b) vendemmia verde, di cui all'art. 12, paragrafo 1 del Reg. CE n. 479/2008, a totale carico e spese del produttore;
- c) consumo familiare, se il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ettari.

I produttori di cui alla lett. a) presentano il contratto di distillazione entro la fine della campagna viticola (31 luglio) in cui i prodotti sono ottenuti e per l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione di cui al regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001.

La comunicazione che il produttore intende avvalersi della distillazione anziché della vendemmia verde deve essere presentata all'AGC Sviluppo Attività Settore Primario, entro il 31 maggio di ciascuna campagna e comunque nell'anno precedente la vendemmia.

I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per l'ottenimento di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

I produttori di cui alla lett. b) che procedono alla vendemmia verde, devono comunicare all'AGC Sviluppo Attività Settore Primario, entro il 31 maggio della campagna precedente la vendemmia, l'intenzione che intendono applicare la vendemmia verde in sostituzione della distillazione. Tale vendemmia si applica a tutta la superficie illegale e deve prevedere la completa distruzione dei grappoli di uva riducendo a zero la resa della relativa superficie. La vendemmia verde deve essere completata entro il 10 luglio (successivo) dell'anno di riferimento.

1- Data di entrata in vigore del Reg. CE n. 479/2008

I produttori che:

- non ottemperano agli obblighi di presentazione del contratto di distillazione nei termini indicati;
- che non presentano il contratto di distillazione per l'intera produzione riportata nella dichiarazione di raccolta;
- che non comunicano entro il 31 maggio l'intenzione di procedere alla vendemmia verde o alla distillazione;
- che non eseguono la vendemmia verde in maniera completa nei termini indicati ovvero non riducono a zero la resa della relativa superficie,

sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 3.000,00 per ettaro e per campagna viticola.

Per le frazioni di superficie inferiori o eccedenti 1 ettaro la sanzione è calcolata per ogni 1000 mq o frazione in modo proporzionale all'importo unitario.

Le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano ai produttori di cui sopra e che devono ricorrere alla distillazione o alla vendemmia verde a decorrere dal 1° settembre della campagna viticola considerata.

Le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti non si applicano nei casi di superficie vitata inferiori a 0,1 ettari.

6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di regolarizzazione sono presentate a mano o a mezzo raccomandata AR agli STAPA-CePICA competenti per territorio entro il 10 dicembre 2009.

L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per la disfunzione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o comunque a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Qualora la richiesta di regolarizzazione sia relativa a superfici vitate localizzate in una provincia diversa da quella in cui ha sede l'Unità Tecnica Economica, ai fini della verifica lo STAPA che ha ricevuto la domanda, si avvale dello STAPA in cui ricade la superficie vitata di che trattasi.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il conduttore dichiara l'apertura del fascicolo aziendale presso un CAA o presso la stessa Regione;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale si evince la data in cui è avvenuto l'impianto o il reimpianto del vigneto nonché che per la stessa superficie non si è percepito alcun premio all'estirpazione delle viti ai sensi della normativa vigente;
3. copia del titolo di proprietà e o di possesso del terreno debitamente registrato. Nel caso di contratto di fitto, anche unilaterale, esplicita autorizzazione del proprietario o nulla osta per la regolarizzazione delle superfici vitate.

4. Qualsiasi documentazione, se esistente, comprovante l'esistenza del vigneto nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1987 e il 31 agosto 1998.

Gli STAPA, ricevuta l'istanza di regolarizzazione, provvedono ad istruire la domanda entro il 30 novembre e accertano in particolare che:

1. Alla domanda sia allegata la documentazione richiesta;
2. le informazioni contenute nella domanda con particolare riguardo alla data di impianto del vigneto illegale, realizzato nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998, siano veritiere e riscontrabili sulla base della documentazione eventualmente fornita dal conduttore e/o su quella esistente in Ufficio o rilevabile dai sistemi informatici Regionali o del SIAN;
3. sia stata presentata la dichiarazione delle superfici vitate; in caso di mancata presentazione l'Ufficio invita il richiedente a presentare la citata dichiarazione ed applica la sanzione prevista;
4. calcolano l'importo che il richiedente deve pagare e lo comunicano allo stesso

Entro il 20 dicembre 2009, lo STAPA completa l'istruttoria e approva con proprio provvedimento le istanze ammissibili e comunica al richiedente, con nota AR, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da versare mediante bonifico bancario o postale sul CC n. 40/5 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Banco di Napoli Enti diversi- Via forno vecchio, Napoli - Cod. IBAN IT 40 I 01010 03593 000040000005 con la seguente casuale: UPB 11.81.80 Cap. 28 cod. tariffa 1144 - Reg. 479/2008 - *Regolarizzazione superficie vitata mq _____ foglio _____ particelle _____*

La sanzione deve essere versata dal richiedente entro il 31 dicembre 2009, pena la decadenza dai benefici e con conseguente estirpazione dei vigneti a spese del conduttore viticolo.

Se i produttori, in qualunque caso, non eseguono l'estirpazione dei vigneti illegali, gli STAPA provvedono alla rimozione degli impianti ponendo a carico degli stessi produttori le relative spese.

Per il controllo del divieto di circolazione dei prodotti vitivinicoli provenienti dalle superfici vitate illegali, oltre a quanto già descritto al precedente punto 5, deve essere inviato all'Ispettorato per il Controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di Napoli (ICQ) , Via del Fiumicello 7 80133 Napoli – un elenco delle domande di regolarizzazione non ammesse.

7- PROVVEDIMENTI DI REGOLARIZZAZIONE

Per le istanze il cui esito istruttorio è risultato ammissibile e il conduttore ha pagato la sanzione dovuta, il provvedimento di regolarizzazione deve essere emesso dagli STAPA-CePICA entro il 15 febbraio 2010.

In caso di esito negativo della domanda, allo scopo di assicurare adeguata istruttoria, lo STAPA-CePICA competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica all'interessato l'avvio del procedimento sfavorevole, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e concede al richiedente 10 giorni di tempo per le eventuali memorie difensive e/o controdeduzioni che dovranno essere presentate per iscritto dall'istante, eventualmente corredate da documenti.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale

In altri termini, qualora la regolarizzazione non sia concessa (anche a causa dell'invio di documentazione incompleta o non idonea), il Dirigente responsabile dello STAPA comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda e lo informa dei conseguenti obblighi previsti dal Reg. CE n. 479/2008 e riportati al punto 3 del presente provvedimento.

Avverso il provvedimento di diniego è ammessa tutela nei modi e nei termini di legge.

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione di diniego, copia della stessa va inviata all'Ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi.

A seguito del procedimento del diniego, gli STAPA provvedono all'accertamento della consistenza della superficie vitata non regolarizzata, intimando al conduttore, in esecuzione di quanto previsto dal regolamento n. 479/2008 e dal precedente punto 3, quanto segue:

- di procedere all'estirpazione della superficie vitata irregolare entro il 30 giugno 2010;
- di non mettere in circolazione, in attesa dell'estirpazione dei vigneti irregolari, i prodotti vitivinicoli ottenuti da tali superfici rispettando il divieto di circolazione dei medesimi prodotti che possono avere soltanto una delle seguenti destinazioni:

a) distillazione esclusivamente a spese del produttore;

b) vendemmia verde, di cui all'art. 12, paragrafo 1 del Reg. CE n. 479/2008, a totale carico e spese del produttore;

c) consumo familiare, se il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ettari.

In caso di mancata estirpazione nel termine di 6 mesi previsti, ai produttori viticoli viene irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 12.000,00 per ettaro. Per le frazioni di superficie inferiori o eccedenti 1 ettaro la sanzione è calcolata per ogni 1000 mq o frazione in modo proporzionale all'importo unitario.

La sanzione di che trattasi è applicata a decorrere dal 1° luglio 2010 e ripetuta ogni 12 mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.

8 - POTENZIALE VITICOLO

I conduttori che non hanno regolarizzato i propri vigneti piantati o reimpiantati senza la prescritta autorizzazione, e che non hanno aggiornato o costituito il fascicolo aziendale allineando i dati dei vari sistemi informatici a cui fa riferimento il comparto vitivinicolo, non possono accedere ai benefici e a tutte le misure di sostegno al settore di cui alla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente né ottenere eventuali diritti di reimpianto nel rispetto delle disposizioni regionali in vigore.

Per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo, ogni superficie vitata è soggetta ad iscrizione allo schedario viticolo, detenuto dagli STAPA-CePICA provinciali. Tale

iscrizione costituisce presupposto inderogabile per procedere ad interventi sul potenziale viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato nonché per effettuare la dichiarazione di raccolta delle uve e la rivendicazione delle produzioni ai sensi della normativa vigente in materia.

I conduttori viticoli che non hanno ottemperato all'obbligo della dichiarazione di superficie vitata entro il 31 dicembre 2001, sono soggetti alla sanzione di € 500,00 per ettaro. Per le frazioni di superficie inferiori o eccedenti 1 ettaro la sanzione è calcolata per ogni 1000 mq o frazione in modo proporzionale all'importo unitario.

I conduttori viticoli sono tenuti all'obbligo dell'aggiornamento dello schedario viticolo comunicando le variazioni intervenute al massimo entro 60 giorni dalla variazione.

9- RIEPILOGO DELLE SANZIONI

Vigneti piantati irregolarmente dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998.

Sanzione €/ha	In caso di mancata regolarizzazione	In attesa di regolarizzazione	Superfici esenti da sanzioni
6.000,00	Estirpazione entro 6 mesi (30 giugno 2010)	Divieto di circolazione dei prodotti vitivinicoli da destinare solo a :	sup. < 1000 mq e vino destinato al consumo familiare
	Se non estirpa:	Distillazione a spese del produttore	
	12.000 €/Ha/anno fino all'estirpo dei vigneti illegali	Vendemmia verde	
		Consumo familiare se sup.< 1000 mq	
		In caso di mancato rispetto degli obblighi Sanzione di 3.000,00 € /ha e per campagna	

Vigneti illegali impiantati dopo il 31 agosto 1998

Obbligo di estirpo	In attesa di estirpo
Pagamento della sanzione di € 12.000,00 per ha e per anno fino all'estirpo	Divieto di circolazione dei prodotti vitivinicoli che possono essere destinati solo a:
	Distillazione a spese del produttore
	Vendemmia verde
	Consumo familiare se sup.< 1000 mq
	In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui sopra:
	Sanzione di € 3.000,00 /ha e per campagna

10- RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E CONTROLLI

L'Area Generale di Coordinamento - Sviluppo Attività Settore Primario - e per essa gli STAPA-CePICA competenti per territorio, verifica il rispetto dei divieti di cui alla presenti linee guida e applica le relative sanzioni in caso di inosservanza.

Il termine del divieto di impianto dei vigneti, fissato al 31/12/2015 dall'articolo 90 del regolamento CE n. 479/2008, lascia impregiudicati gli obblighi di cui alla presente legge.

Successivamente alla concessione della regolarizzazione, gli STAPA competenti sono tenuti, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di potenziale viticolo, con particolare riferimento al Reg. (CE) n. 2729/2000, alla verifica di almeno il 10% delle istanze di regolarizzazione istruite positivamente, al fine di accertare la corretta applicazione delle procedure di regolarizzazione, la reale consistenza del vigneto e la rispondenza tra quanto dichiarato rispetto alla reale situazione in campo.

Il campione da selezionare per i controlli ex-post deve essere scelto sulla base di criteri obiettivi (zone maggiormente vitate ecc.) e sulla base di parametri tecnici, come ad esempio la maggiore superficie vitata aziendale (rilevabile dalla dichiarazione delle superfici vitate), nonché la maggiore superficie vitata oggetto di regolarizzazione.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, gli STAPA avranno cura di espletare i prescritti controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalla regolarizzazione delle superfici vitate sono acquisiti al capitolo n. 28 dell'unità previsionale di base 11.81.80 - *Sanzioni derivanti dall'applicazione della regolamentazione comunitaria e nazionale nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo* - regolamento CE n. 479/2008- del bilancio della Regione Campania.

Data e Timbro dell'Ufficio

Modello DR09

--

Al Settore Tecnico Amministrativo
Provinciale per l'Agricoltura di _____**Oggetto: richiesta di regolarizzazione delle superfici vitate illegali ai sensi dei Regg. CE n. 479/2008 e n. 555/2008 - .**

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ prov. _____
il _____ e residente nel Comune di _____ prov. _____ in
via _____ n° _____ CAP _____ tel. _____,
in qualità di (proprietario, affittuario, presidente, legale rappresentante) _____ dell'azienda denominata
_____ con sede legale nel comune di
_____ prov. _____ cap. _____, Via. _____
_____ Tel. _____ Fax _____ C.F./ P. IVA
_____ Superficie Vitata n. (se presentata)
_____ ☐

CHIEDE

di regolarizzare i vigneti illegali, di cui alla normativa comunitaria in oggetto, impiantati senza la prescritta autorizzazione e di seguito indicati.

Vigneti impiantati o reimpiantati senza autorizzazione nel periodo dal **1° aprile 1987 - il 31 agosto 1998**

VIGNETO N.	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA/E	SUPERFICIE Ha	ANNO DI IMPIANTO (*)
1					
2					
3					
4					
5					
.....					
TOTALE ETTARI					

(*) L'anno di impianto è quello riportato nella dichiarazione delle superfici vitate relativamente alle particelle da regolarizzare.
Tale anno di impianto va comunque verificato nel caso di anomalia riportata sul portale SIAN;
Nel caso non sia stata presentata la dichiarazione delle superfici vitate, l'anno di impianto è indicato dal conduttore.

Al riguardo si allega la seguente documentazione:

- ☐ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il conduttore dichiara l'apertura del fascicolo aziendale presso un CAA o presso la stessa Regione;
- ☐ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale si evince la data in cui è avvenuto l'impianto o il reimpianto del vigneto nonché che per la stessa superficie non si è percepito alcun premio all'estirpazione delle viti ai sensi della normativa vigente;
- ☐ copia del titolo di proprietà e o di possesso del terreno debitamente registrato. Nel caso di contratto di fitto, anche unilaterale, esplicita autorizzazione del proprietario o nulla osta per la regolarizzazione delle superfici vitate.
- ☐ Qualsiasi documentazione, se esistente, comprovante l'esistenza del vigneto nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1987 e il 31 agosto 1998.

Il sottoscritto è consapevole che la regolarizzazione dei vigneti su indicati è concessa, dopo l'iter procedimentale dello STAPA, a seguito del versamento di una sanzione che, ai sensi dell'art. 86 del Regolamento (CE) n. 479/2008, è pari a 6.000 Euro per ettaro e che sarà pagata entro il 31 dicembre 2009.

Per le frazioni di superficie inferiori o eccedenti 1 ettaro la sanzione è calcolata per ogni 1000 mq o frazione in modo proporzionale all'importo unitario.

Inoltre, il sottoscritto è consapevole che in attesa della regolarizzazione delle superfici vitate illegali, i prodotti vitivinicoli ottenuti su tali particelle sono soggetti al divieto di circolazione e possono avere soltanto una delle seguenti destinazioni:

- a) distillazione esclusivamente a spese del produttore;
- b) vendemmia verde, di cui all'art. 12, paragrafo 1 del Reg. CE n. 479/2008, a totale carico e spese del produttore;
- c) consumo familiare, se il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ettari.

Il sottoscritto, infine, si impegna al rispetto delle clausole riportate nella presente domanda ed è consapevole delle sanzioni, anche penali, in caso di dichiarazione mendace.

Data _____

Firma autenticata

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di documento di identità del sottoscrittore con l'annotazione, sullo stesso documento, a quale atto da autenticare si riferisce. In alternativa è consentito apporre la firma in presenza del dipendente addetto al ricevimento della domanda che provvederà all'autentica.